

**REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1834/2003 relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

A seguito di un errore amministrativo commesso da un organismo nazionale competente nel comunicare i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/98, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1834/2003 relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia⁽³⁾ per quanto concerne i titoli d'importazione da rilasciare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1834/2003 per quanto concerne il Regno Unito è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

«Regno Unito:

- - 400 tonnellate originarie del Botswana,
- - 590 tonnellate originarie della Namibia,
- - 10 tonnellate originarie dello Swaziland.»

Articolo 2

Nei primi tre giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del presente regolamento il Regno Unito rilascia eccezionalmente titoli d'importazione per i seguenti prodotti:

- - 400 tonnellate originarie del Botswana,
- - 500 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1834/2003 è sostituito dal testo seguente:

«Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di novembre 2003 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	11 185,5 tonnellate
Kenia:	142 tonnellate
Madagascar:	7 579 tonnellate
Swaziland:	2 748 tonnellate
Zimbabwe:	9 100 tonnellate
Namibia:	3 320 tonnellate.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 48.